

COMUNE DI FINALE LIGURE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 05.03.2007
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 30.06.2011

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 - definizioni
- Art. 4 - autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 - modalità per la richiesta di titoli autorizzativi
- Art. 6 - sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi

TITOLO 2 – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 7 - occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - modalità per il carico / scarico delle merci
- Art. 9 - scarico di detriti, rottami o materiale putrescibile
- Art. 10 - collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche
- Art. 11 - installazione di tende solari
- Art. 12 - installazione di vetrine
- Art. 13 - occupazioni per esposizioni di merci
- Art. 14 - occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 15 - commercio in forma itinerante
- Art. 16 - occupazioni per comizi e raccolte di firme
- Art. 17 - occupazione per lavori di pubblica utilità

TITOLO 3 – SICUREZZA, QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 18 - comportamenti vietati
- Art. 19 - pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Art. 20 - trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 21 - manutenzione degli edifici
- Art. 22 - cura delle siepi e delle piante
- Art. 23 - emissioni maleodoranti e nocive
- Art. 24 - sgombero della neve e formazione di ghiaccio
- Art. 25 - pulizia terreni non edificati
- Art. 26 - deposito in aree di proprietà private

TITOLO 4 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 27 - norme e orari per attività rumorose
- Art. 28 - spettacoli e trattenimenti
- Art. 29 - abitazioni private
- Art. 30 - rumori fastidiosi
- Art. 31 - pubblicità fonica

TITOLO 5 – TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE

- Art. 32 - sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 33 - depositi e locali di vendita dei combustibili
- Art. 34 - detenzione di combustibili in edifici privati
- Art. 35 - accensione di polveri, liquidi e fuochi
- Art. 36 - manutenzione di tetti, cornicioni, canali di gronda
- Art. 37 - manutenzione delle aree di pubblico transito
- Art. 38 - materiale di risulta
- Art. 39 - insegne, persiane, vetrate
- Art. 40 - ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO 6 – TUTELA DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

- Art. 41 – oggetto del titolo
- Art. 42 - raccolta delle deiezioni
- Art. 43 - museruole e guinzagli
- Art. 44 - detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 45 - particolari situazioni
- Art. 46 - tutele dall'aggressività esaltata dei cani
- Art. 47 - censimento locale dei cani pericolosi
- Art. 48 - norme di tutela per tutte le specie di animali
- Art. 49 - norme di tutela specifica dei gatti che vivono in libertà
- Art. 50 - norme di sicurezza per gli altri animali pericolosi
- Art. 51 - norme di chiusura
- Art. 52 - vigilanza

TITOLO 7 – SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 53 - accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 54 - rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 55 - sequestro e custodia di cose
- Art. 56 - sospensione delle autorizzazioni
- Art. 57 - entrata in vigore e abrogazione di norme
- Art. 58 - rinvio dinamico

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Dec. Lgs. n° 267/2000.

Essa attende alla tutela e all'integrità del pubblico demanio comunale, garantendo la libertà e la sicurezza dei cittadini per lo sviluppo della Comunità.

Art. 2 - Applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale potranno accedere in generale ovunque si svolga attività soggetta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Art. 3 - Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le piazze ed in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di uso pubblico o aperte al pubblico.

Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche sulle aree private.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e, in generale, tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa menzione a farsi rappresentare nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse, sospendendo o revocando con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) previa pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

Art. 5 - Modalità per la richiesta di titoli autorizzativi

Le richieste di autorizzazioni devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza della legge sul bollo, con riferimento al titolo autorizzativo che interessa, sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'istruttoria delle istanze saranno osservate le disposizioni di cui alla legge n° 241/1990, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico della legge di P.S., approvato con R.D. n° 773/1931 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con R.D. n° 635/1940.

Dell'avvenuto rilascio del titolo sarà data comunicazione, a cura dell'Ufficio procedente, al Comando di Polizia Municipale al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 - Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi

Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo 7 del presente Regolamento.

Tuttavia in caso di violazione di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta anche la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salvo speciali disposizioni di Legge i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare, o possibili rischi per la pubblica incolumità, o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, ovvero oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito dalle norme in base alle quali è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando senza nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti, o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari, o loro rappresentanti, ai competenti uffici comunali.

TITOLO 2 – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata da apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 8 - Modalità per il carico / scarico delle merci

Per le operazioni di carico e scarico delle merci, compresi i traslochi, che si protraggono sulla medesima porzione di suolo pubblico per oltre quindici minuti occorre ottenere il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comando di Polizia Municipale, che può essere subordinata all'osservanza di particolari modalità, ovvero respinta per motivi di tutela della circolazione, o di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui al presente articolo, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno ed imbrattamento al suolo pubblico, che al termine dell'occupazione sarà cura degli utilizzatori rendere nel normale stato d'uso. In caso di inadempienza, l'Autorità Comunale provvederà direttamente, salvo recupero delle spese sostenute verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 9 - Scarico di detriti, rottami o materiale putrescibile

E' vietato scaricare detriti, rottami e materiale putrescibile di qualsiasi tipo, se non nei luoghi a tal fine designati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche

I titolari di negozi e pubblici esercizi possono ottenere l'autorizzazione ad occupare con tavoli, sedie, piante ornamentali, l'area pubblica prospiciente l'attività commerciale.

In ogni caso la superficie concessa, come da planimetrie o altra documentazione agli atti d'ufficio, dovrà contenere tutti i beni di cui al precedente paragrafo.

L'autorizzazione potrà essere negata o revocata, anche qualora la dimensione dell'occupazione fosse rispettata, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e/o sicurezza del traffico, o altri motivi di pubblico interesse.

Gli oggetti destinati ad occupare il suolo pubblico dovranno essere sempre in buono stato, uniformi come tipologia e colore e sempre puliti.

E' vietato adibire le aree concesse ad un uso diverso rispetto a quello risultante dal titolo autorizzativo, anche per periodi limitati dell'anno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 11 - Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiede, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni anche se afflitti da limitata capacità motoria ed avere un' altezza del piano di calpestio non inferiore a mt. 2,70 e non eccedere la larghezza del marciapiede.

Tutte le tende dovranno essere mobili e montate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli segnaletici o indicatori delle vie, i quadri delle pubbliche affissioni ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Le condizioni prescrittive di cui al presente articolo potranno essere derogate in presenza di particolari ragioni di pubblico interesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 12 - Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili sporgenti sul suolo pubblico è sempre soggetta ad autorizzazione comunale.

In caso di lavori pubblici, qualora si rendesse necessario e previa comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale con preavviso di novanta giorni, i concessionari sono obbligati a rimuovere l'occupazione ed, eventualmente, a ricollocare l'impianto adeguandolo alle nuove condizioni di fatto, a loro cura e spese, rischio e pericolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 13 - Occupazioni per esposizioni di merci

Chi esercita attività commerciale in locali prospicienti la pubblica via può ottenere l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di natura sanitaria, ad occupare il suolo pubblico per l'esposizione della merce, purchè il marciapiede sul quale si affaccia l'esercizio sia di ampiezza sufficiente a garantire il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad un' altezza inferiore ad un metro dal suolo.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura del negozio, pertanto le strutture dovranno essere rimosse contestualmente alla chiusura serale dell'esercizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 14 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo quanto disposto dall'articolo successivo, può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ovvero si tratti di soggetti che producono direttamente i beni posti in vendita.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa, salvo espressa diversa indicazione nell'autorizzazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 15 - Commercio in forma itinerante

I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, esercitare l'attività nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) è vietato esercitare nei seguenti tratti:
 - ✓ centri storici di Marina, Borgo, Varigotti e Pia
 - ✓ Lungomare e passeggiate a mare
 - ✓ SP 1 Aurelia e Via Brunenghi
- b) non è consentito sostare per più di un'ora nello stesso punto, nella medesima giornata; trascorso il periodo indicato i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostate almeno di cinquecento metri;
- c) l'attività non può essere svolta a meno di trecento metri da scuole, ospedali, case di riposo;
- d) la vendita di generi alimentari, la sosta o fermata non è consentita presso aree non pavimentate o, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di esalazioni dannose;
- e) l'attività può essere esercitata nella fascia oraria: 8-12:30 e 16:30-19:30.

Il Comune, con apposito provvedimento, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 16 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per raccolta di firme, o per tenere comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concesso previa verifica delle compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della data programmata per l'iniziativa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 17 - Occupazione per lavori di pubblica utilità

Il collocamento e la riparazione di condutture per il trasporto e la diffusione dell'energia, l'impianto di linee telefoniche, nonché di illuminazione sono concessi, previa istanza, in base alle disposizioni che saranno indicate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in vigore per l'applicazione del canone sull'occupazione dello spazio pubblico.

Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in maniera uniforme e conservati efficienti e in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, a semplice richiesta degli uffici comunali, le condutture quando ciò sia necessario per esigenze di pubblico interesse.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei pali e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici e quant'altro, sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che saranno diramate dall'U.T.C. e dal Comando di Polizia Municipale ai quali dovranno notificare giorno ed ora in cui si darà inizio ai lavori.

L'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento di verificare lo stato di manutenzione delle reti, a tale scopo i concessionari dovranno rendere disponibile il personale e materiale necessario a proprie spese.

L'Amministrazione Comunale può intimare ai concessionari di intervenire per il ripristino delle reti che non presentino garanzie di corretto funzionamento, in caso di inadempienza l'Amministrazione può provvedere direttamente con addebito delle spese del concessionario.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La violazione del presente articolo, porta alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della stessa di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

TITOLO 3 – SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 18 - Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- 1) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- 2) manomettere e/o danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature su di esso, o sotto di esso, installate;
- 3) spostare, rompere o manomettere i contenitori dei rifiuti;
- 4) versare liquidi o solidi nei corsi d'acqua, anche se in secca;
- 5) accendere sostanze infiammabili, nonché gettare agenti infiammabili nelle vie pubbliche, parchi e giardini, zone boschive, contenitori dei rifiuti;
- 6) collocare su finestre, balconi, terrazzi o altra apertura verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni rischio di caduta;
- 7) su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo, fuori dagli spazi a tal fine individuati;
- 8) porre in essere qualsiasi comportamento od azione atta a pregiudicare la sicurezza delle persone o il decoro dell'ambiente urbano;
- 9) il volantinaggio nei luoghi pubblici, sulle autovetture lasciate in sosta sul suolo pubblico, salvo i casi autorizzati;
- 10) su area pubblica effettuare lavaggi, come anche riparazioni e manutenzioni di veicoli a motore e non. Sono ammesse le riparazioni di veicoli a motore in avaria necessarie per giungere nel luogo di residenza o domicilio;
- 11) effettuare, in aree private, operazioni di lavaggio, qualora le acque defluiscano sull'area pubblica;
- 12) tendere cavi o funi aeree attraversanti la pubblica via od altri luoghi aperti al pubblico senza autorizzazione;
- 13) salvo autorizzazione, arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica stradale, inferriate, altrui beni pubblici o privati;
- 14) salvo autorizzazione collocare, affiggere o appendere alcunchè sui beni pubblici o sulle altrui proprietà;
- 15) praticare giochi sulle strade pubbliche, compresi i marciapiedi e i portici quando ciò possa costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni o dei veicoli;
- 16) fare un uso improprio delle fontane pubbliche, compreso far abbeverare animali direttamente ai rubinetti;
- 17) sdraiarsi sulle panchine, sedersi o sdraiarsi nelle vie pubbliche;
- 18) sparare mortaretti e/o petardi nelle aree pubbliche, nonché usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro e il lancio di qualsiasi cosa od oggetto che possa insudiciare persone o cose;
- 19) ammassare ai lati delle proprietà oggetti qualsiasi, salvo che in condizioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi il più presto possibile;
- 20) utilizzare balconi o terrazzi o aree esposte alle vie pubbliche, come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili;
- 21) provocare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- 22) scuotere, spolverare e battere dai balconi o dalle finestre prospicienti vie pubbliche panni, tappeti o altri oggetti similari;
- 23) nell'ambito dei centri storici, come perimetrali dal Piano Commerciale Comunale, stendere ed asciugare la biancheria fuori dalle finestre o terrazzi gettanti sulle vie pubbliche nella fascia oraria compresa fra le 08.00 e le 20.00;
- 24) Il posizionamento di targhe, cartelli, iscrizioni, insegne senza la preventiva autorizzazione comunale;
- 25) circolare a piedi, fermarsi, accamparsi, sedersi, sdraiarsi, giocare, depositare, gettare rifiuti o sostare con qualsiasi veicolo, sul manto erboso pubblico;
- 26) utilizzare, ai maggiori di anni 12, i giochi per bambini installati nei luoghi pubblici;
- 27) circolare al di fuori dei lungomare e/o passeggiare a mare in costume da bagno e/o a torso nudo;
- 28) sulle aree pubbliche assicurare velocipedi o altri beni privati agli impianti della segnaletica stradale verticale e della pubblica illuminazione, stazionare con velocipedi o altri beni privati sulle aree verdi, lasciare velocipedi o altri beni privati in stato di incuria o abbandono;

- 29) su tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche – spiagge, giardini, aiuole, panchine, aree giochi, etc – mediante bivacchi con utilizzo di tende, sacchi a pelo, asciugamani, ombrelloni, borsoni, etc;
- 30) su tutto il territorio comunale lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente, ovvero arrechino disturbo alla quiete pubblica, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini;
- 31) ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi consentire il degrado delle aree immediatamente circostanti i punti di vendita e/o somministrazione e relative pertinenze, quando la precarietà della pulizia e del decoro urbano sia chiaramente riferibile all'esercizio della loro attività;
- 32) su tutto il territorio comunale è vietato ogni comportamento teso a chiedere elemosina, ovvero porre in essere offerte insistenti di merci, servizi, adesioni ad iniziative con richieste di denaro o altra liberalità, con azione idonea a recare molestie ai passanti; in prossimità di casse automatiche, istituti di credito, uffici postali, nelle pertinenze delle attività commerciali insistenti su suolo pubblico, case di cura, ambulatori, cimiteri è vietato lo stazionamento per esercitare le attività di cui al presente punto, anche con azione non rivolta a recare molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, escluso il caso di cui al punto 1 per il quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, prevista dall'articolo 3/VI della Legge n. 94/2009.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applica anche la sanzione accessoria del sequestro, a fini di confisca, delle attrezzature e dei proventi utilizzati nell'attività vietata o che ne costituiscano il prodotto.

Per i casi contemplati al punto 28 i beni per mezzo dei quali è commessa la violazione saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, con addebito al privato quando individuato delle spese di prelievo e custodia; decorsi trenta giorni senza che siano reclamati da alcuno saranno acquisiti al patrimonio del Comune ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.

Art. 19 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 è vietata ogni attività di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi e le abitazioni, eccetto per l'impresa incaricata dei servizi di nettezza urbana.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 20 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato con veicoli idonei.

Le sostanze polverose sensibili all'azione del vento dovranno essere coperte in modo da evitare la dispersione nell'aria.

Fatta salva la sanzione pecuniaria, chi imbratta il suolo pubblico dovrà provvedere alla immediata pulizia del suolo.

In caso di assenza del trasgressore potranno essere chiamati a ripristinare lo stato dei luoghi i titolari delle attività commerciali nel cui interesse è stato effettuato il trasporto, qualora facilmente identificabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 21 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le scale e gli androni.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi fanno carico ai proprietari di insegne.

I portici degli edifici confinanti con la pubblica via o in vista di essa, a cura dei proprietari o degli inquilini, devono essere mantenuti puliti in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sugli infissi, nonché su ogni bene pubblico, scritte, segni o figure.

L'Autorità Comunale, fatta salva ogni altra conseguenza di Legge, disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 22 - Cura delle siepi e delle piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'onere di tenere regolate le siepi "vive" in modo da restringere e/o danneggiare le strade e i marciapiedi, nonché tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ai sensi dell'art. 896 del Codice Civile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 23 - Emissioni maleodoranti e nocive

L'esercente un'attività industriale o di produzione che provochi emissioni di gas, vapori, fumo ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva verrà assoggettato, previo accertamento degli organi competenti, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Ove malgrado diffida e sanzione amministrativa, l'odore permanga, l'Autorità Amministrativa, senza preavviso, potrà ordinare la chiusura dell'esercizio, industria, immobile ed in genere l'adozione di tutte quelle misure che varranno a far cessare le cause delle cattive e moleste esalazioni

Art 24 - Sgombero della neve e formazione di ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, in caso di nevicata, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio proveniente da luoghi privati o spargere acqua che possa gelare;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 25 - Pulizia terreni non edificati

I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione ed avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà ad emettere a loro carico Ordinanza Sindacale di rimessa in pristino.

Ai proprietari di scoli, caditoie, bocche di lupo ricadenti nel territorio comunale è fatto obbligo di provvedere alla rimozione di eventuali depositi di materiali o scarti di qualsiasi natura che ostacolino il normale deflusso delle acque.

I proprietari delle aree verdi non edificate confinanti con la pubblica via sono tenuti ad effettuare annualmente gli interventi essenziali di manutenzione, pulizia, sfrondamento e taglio dei rami pendenti sulle parti pubbliche, qualora questo non avvenisse si provvederà d'ufficio con addebito delle spese sostenute a carico degli inadempienti.

Ai proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, comunali o comunque classificate come aperte al pubblico transito è fatto obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi o piante, piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere il proprietario è tenuto a rimuoverle nel più breve tempo possibile a sue spese.

Ai proprietari dei fondi frontisti di fossi, rii, corsi d'acqua in genere è fatto obbligo di provvedere al taglio delle vegetazione cresciuta negli alvei e lungo le sponde al fine di scongiurare il pericolo di esondazione.

È vietato, nelle aree confinanti col suolo pubblico, effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate, fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art 26 - Depositi in aree di proprietà privata

Nelle aree private esposte o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, possa nuocere al decoro ed all'estetica della Città.

Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto con l'igiene dell'abitato. È consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle normative igieniche vigenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

TITOLO 4 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 27 – Norme e orari per attività rumorose

Chi esercita attività rumorose, deve osservare le disposizioni del “Regolamento comunale per la limitazione delle emissioni nell’ambiente prodotte da attività temporanee”, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia alle persone.

Nei giorni festivi potranno svolgersi attività rumorose dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30.

E’ sempre nella facoltà dell’Amministrazione Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l’esercizio delle attività in argomento, nonché il funzionamento di macchine o apparecchi rumorosi, ovvero di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari dati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 28 – Spettacoli e trattenimenti

Ai titolari di esercizi pubblici e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, titolari o meno di concessione di suolo pubblico, non è consentito diffondere musica oltre l’orario previsto dalla vigente normativa in materia di emissioni sonore.

Ai soggetti di cui al precedente paragrafo è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dei locali e in loro prossimità, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica.

L’Autorità Comunale potrà derogare ai limiti posti dal presente articolo, anche in maniera condizionata, previa comunicazione dell’esercente, a condizione che l’attività sia compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l’esercizio è ubicato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 29 – Abitazioni private

Nelle case è vietato produrre rumori molesti con apparecchiature elettroniche, motori domestici, strumenti musicali, etc. dalle ore 22:00 alle ore 08:00.

I lavori edilizi di ristrutturazione dell’immobile o di sistemazione di impianti, purchè autorizzati, sono consentiti negli orari e nei limiti previsti nel “Regolamento comunale per la limitazione delle emissioni nell’ambiente prodotte da attività temporanee” salvo quanto previsto dai regolamenti condominiali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 30 – Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte, sono considerati rumori fastidiosi e pertanto vietati: le grida, gli schiamazzi, l’uso di apparecchi ad alto volume.

E’ vietato provare nelle strade, o nelle aree private comprese o prossime al centro abitato, il funzionamento dei motori accelerando o spingendo il motore a folle.

I dispositivi acustici antifurto, ovunque installati, dovranno essere predisposti per funzionare ad intervalli periodici e il segnale non potrà superare la soglia di funzionamento di tre minuti complessivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 31 – Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è consentita esclusivamente in forma itinerante, previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 e non deve comunque superare i limiti massimi di esposizione fissati dalle vigenti norme di legge.

La pubblicità fonica non è consentita entro un raggio di cinquanta metri dagli ingressi dei cimiteri cittadini, dai plessi scolastici e dalle installazioni ospedaliere o sanitarie.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge n° 130/1975.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

TITOLO 5 – TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE

Art. 32 – Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalle norme speciali in materia, è vietato detenere nell'abitato, senza autorizzazione dell'Autorità, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre quelli propriamente detti, anche tutti i materiali e le sostanze diverse facilmente infiammabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 33 – Depositi e locali di vendita dei combustibili

Di norma i depositi e i luoghi di vendita di combustibili di qualsiasi genere, dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i punti vendita di minore entità è consentita l'attivazione anche entro l'abitato a condizione che vengano posti al piano strada e con ingresso dalla pubblica via, oltre all'osservanza di tutti i requisiti di Legge.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 34 – Detenzione di combustibili in edifici privati

All'interno degli edifici adibiti a civile abitazione è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari ad alimentare gli usi domestici degli inquilini e degli eventuali esercizi commerciali posti al piano strada, a condizione che vengano scrupolosamente osservate le norme poste a prevenzione degli incendi e inoltre:

- a) le bombole di gas per uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove si trova l'apparecchio che utilizza il combustibile e contenute in nicchie areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento con l'apparecchio utilizzatore realizzato con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
- d) per evitare la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del combustibile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 35 – Accensione di polveri, liquidi e fuochi

All'interno dell'abitato è vietato, senza specifica autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò.

E' inoltre proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio mozziconi di sigaretta, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 36 – Manutenzione di tetti, cornicioni, canali di gronda

I tetti, i cornicioni, i comignoli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere regolarmente mantenuti al fine di evitare cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire lo stillicidio di acque dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 37 – Manutenzione delle aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi su pavimentazione di proprietà privata soggetta a pubblico transito, dovrà essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale dovrà comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 38 – Materiale di risulta

E' proibito gettare sul suolo pubblico o nelle sue immediate adiacenze, sia dai ponti di servizio che dall'interno degli stabili, materiale derivante da demolizione edilizia o altro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 39 – Insegne, persiane, vetrate

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico dovranno sempre essere solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, dovranno essere fermate al muro mediante un sicuro congegno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 40 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano delle persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

TITOLO 6 – TUTELA DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 41 – Oggetto del titolo

Questo titolo è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 42 – Raccolta delle deiezioni

Nei luoghi pubblici gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 43 – Museruole e guinzagli

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono tenuti ad applicare il guinzaglio.

Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio.

I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 44 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.

La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena.

Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico, ovvero la proprietà privata di un terzo.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato.

I possessori dei cani devono impedire che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 45 – Particolari situazioni

E' ammesso introdurre cani, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi, purchè dotati di guinzaglio e museruola e nel rispetto della normativa igienico sanitaria.

Fanno eccezione alla regola generale gli esercenti che intendano non ammettere gli animali, a condizione che manifestino chiaramente la loro volontà all'ingresso del locale, a mezzo di cartello o altro dispositivo ben visibile, per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale .

E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un qualsiasi veicolo.

In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

I cani di qualunque specie e taglia non potranno essere condotti nelle aree a verde pubblico attrezzato con giochi per bambini.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 46 – Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, in particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00;
- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengono o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Art. 47 – Censimento locale dei cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

Il Comune istituirà un elenco dei cani mordaci e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

L'Autorità sanitaria competente, in collaborazione con L'Asl potrà stabilire:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 48 - Norme di tutela per tutte le specie di animali

Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato :

- a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
- b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
- c) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
- d) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbragare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;
- e) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi .
- f) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini, ed alle Associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi.
- g) la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica;
- h) esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
- i) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le misure minime stabilite secondo la seguente proporzione: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;
- j) per rispetto e la tutela degli animali e la salute pubblica, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie, come premio di vincite in gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
- k) fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella fattispecie il circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattenimenti pubblici animali di qualsiasi specie;
- l) fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme in materia, esercitare l'accattonaggio utilizzando animali sia domestici che selvatici. In particolare è vietato utilizzare a qualsiasi scopo animali tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, cuccioli da svezzare o di età inferiore a sei mesi. E', inoltre, vietato mantenere animali in stato di incuria e denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alla quali sono esposti al solo scopo di suscitare l'altrui pietà e trarne vantaggio;
- m) Qualora, avvalendosi della collaborazione tecnica del Servizio Veterinario dell'A.S.L. e delle Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA, la Polizia Municipale, accertata l'incompatibilità e le violazioni di cui alla lettera h) del presente articolo, provvede al sequestro immediato degli animali ed al loro ricovero

presso le strutture convenzionate; i soggetti domestici saranno tatuati, vaccinati e sterilizzati a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L. e potranno essere affidati a persone in possesso dei requisiti ritenuti idonei, dopo l'Ordinanza – Ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981 ed all'inerente applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della confisca. Per le specie selvatiche si provvederà ai sensi delle vigenti Leggi in materia;

- n) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;

Per le violazioni delle lettere a), b), c), d), e), f) fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

Per le violazioni delle lettere g), h), i), j), k), l), n) fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia o dal c.p., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Art. 49 - Norme di tutela specifica dei gatti che vivono in libertà

E' vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281 del 14.08.1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli stessi sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

E' vietato compiere atti di molestia sulle ciotole e gli alimenti che le associazioni di volontari utilizzano per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.

Gli Enti e le Associazioni protezionistiche, possono, d'intesa con le A.S.L. locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandole la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà, al fine di avvisare la cittadinanza, che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie il Comando della Polizia Municipale, dell'E.N.P.A. e dagli altri enti pubblici preposti.

Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e i loro gruppi, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso delle campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali da affezione.

I volontari che si occupano delle colonie di gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti che vivono in libertà, deve essere preservato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e sgombro da ciotole.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 50 - Norme di sicurezza per gli altri animali pericolosi

Gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.

E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 51 – Norme di chiusura

La Polizia Municipale terrà un elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 47 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 48 ed effettuerà periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente titolo presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 52 – Vigilanza

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente titolo spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

TITOLO 7 – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 53 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge n° 689/1981 e successive modifiche.

Per le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 50,00 , è ammesso pagamento in misura ridotta di Euro 50,00;

Per le sanzioni amministrative da Euro 50,00 ad Euro 100,00 , è ammesso pagamento in misura ridotta di Euro 100,00;

Per le sanzioni amministrative da Euro 100,00 ad Euro 500,00 , è ammesso pagamento in misura ridotta di Euro 150,00;

Art. 54 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54, comma 2, del Dec. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio e a spese degli interessati.

Art. 55 – Sequestro e custodia di cose

Gli Ufficiali e gli Agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servono o furono destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

Il sequestro sarà effettuato nei modi e limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria; in materia dovranno comunque osservarsi le norme di cui alla Legge n° 689/1981 e del D.P.R. n° 571/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno custodite nella depositaria comunale o presso altro custode di volta in volta individuato.

Art. 56 – Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, titolare di una autorizzazione o concessione del Comune, sarà inflitta la sospensione del titolo nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) mancata esecuzione delle disposizioni impartite in conseguenza del fatto infrazionale;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà sino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa venne inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta, decorso il quale il titolo si intenderà decaduto.

Art. 57 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2007 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, nonché ogni altro dispositivo afferente le materie disciplinate dal regolamento medesimo o non conformi allo stesso.

Art. 58 – Rinvio dinamico

Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti di Legge.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate in aderenza a sopravvenute norme statali e regionali.